

STATUTO

GEOMENTIS COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MISTRETTA ME VIA BONIFACIO 9

Numero REA: ME - 237195

Codice fiscale: 03439060835

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-12-2016 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL REPERTORIO N. 887, RACCOLTA N. 713

STATUTO

ARTICOLO 1 - Denominazione:

La società si denomina "GEOMENTIS COOPERATIVA SOCIALE A R.L..

Alla Cooperativa, per quanto non previsto da questo statuto e dagli eventuali relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia di cooperative, nonché, in quanto compatibili le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

La Cooperativa può svolgere la sua attività anche con i terzi, fermo il rispetto dei criteri di prevalenza di cui all'art. 2513 del codice civile, da documentarsi da parte dell'organo amministrativo e dell'Organo di Controllo, se nominato, nei modi e nelle forme di cui alla citata norma.

A cura degli amministratori, la società Cooperativa sarà iscritta nell'apposito Albo previsto dall'articolo 2512 del codice civile.

ARTICOLO 2 - Sede:

La società ha sede in Mistretta (Me).

La Cooperativa potrà istituire, nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di legge, sedi secondarie.

ARTICOLO 3 - Scopo ed Oggetto:

La Cooperativa ha i seguenti scopi:

- perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione dei cittadini e di persone

3 di 32

acquistare o assumere in affitto, terreni agricoli allo scopo	
di condurli e convertirli alla produzione biologica;	
produrre prodotti di natura vegetale e animale;	
acquistare, o assumere in affitto, immobili destinati ad a-	
ziende agricole allo scopo di allevare animali e/o destinati a	
case coloniche aperte al territorio allo scopo di gestirle	
nella forma di Fattoria Didattica o di turismo responsabile e	
solidale;	
realizzare la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la	
trasformazione, la commercializzazione dei prodotti agricoli	
di propria produzione e non;	
implementare impianti di conservazione, di trasformazione e di	
confezionamento allo scopo di mettere i prodotti nei circuiti	
di mercato;	
gestire punti per la vendita dei prodotti sopra citati e ser-	
vizi legati alla commercializzazione;	
realizzare percorsi formativi, incontri culturali, convegni,	
seminari allo scopo di promuovere la diffusione del consumo di	
prodotti biologici e la salvaguardia del territorio;	
concorrere alla valorizzazione tecnica ed economica delle pro-	
duzioni agricole del territorio;	
offrire servizi legati alla ristorazione anche in collabora-	
zione con altre cooperative o aziende del territorio;	
creare un centro di riferimento per le produzioni biologiche	
per contribuire a migliorare le condizioni culturali e di al-	

	levamento del settore agricolo, ivi compreso l'acquisto di
	concimi, sementi, mangimi, in una logica di commercio eco-
	solidale;
	fornire assistenza tecnica ad aziende similari;
	offrire servizi di progettazione, piantumazione, manutenzione
	e gestione del verde pubblico e privato;
	avviare attività e/o servizi vivaistici;
	produrre e commercializzare cippato, pellets e similari deri-
	vanti da scarti boschivi ed agricoli;
	gestire attività di redazione, pubblicazione, stampa e divul-
	gazione di materiale informativo relativo agli interessi e al-
	le attività della cooperativa;
	sviluppare attività artigianali di varia natura utili al con-
	seguimento degli scopi sociali;
	svolgere tutte le altre attività similari che si potranno svi-
	luppare dalle sopracitate, nei limiti e nelle modalità previ-
	ste dalla legge;
	stipulare convenzioni e concorrere ad appalti, di qualsiasi
	natura e genere comunque finalizzati all'oggetto sociale.
	Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa po-
	trà: impegnarsi, in modo permanente o secondo contingenti op-
	portunità, ad integrare la propria attività con quella di al-
	tri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad
	altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo;
	compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di

	natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e fi-	
	nanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, atti-	
	nenti ai medesimi;	
	attivare la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico	
	o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e	
	l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finaliz-	
	zate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi	
	della Legge n. 59/1992 ed eventuali norme modificative ed in-	
	tegrative;	
	emettere strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in	
	altre imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile	
	investimento e non di collocamento sul mercato;	
	assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma,	
	in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque di	
	sviluppo dell'attività sociale;	
	ricevere fondi, sovvenzioni, lasciti o qualsiasi altro tipo di	
	erogazione liberale da Enti Pubblici, privati e persone fisi-	
	che;	
	concedere avalli cambiari, bancari, fidejussioni ed ogni qual-	
	siasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare	
	l'ottenimento dei crediti;	
	promuovere ed assistere in ogni loro fase altre realtà del	
	privato sociale, con indirizzi affini o complementari, fornendo	
	loro l'eventuale sostegno necessario, con particolare rife-	

7 di 32

socio educativi, centri diurni per anziani, case di riposo per anziani, comunità per minori, asili nido, comunità per tossicodipendenti, centri di prima accoglienza per immigrati, informagiovani, case famiglia per anziani e per malati psichici;

- assistenza infermieristica, gestione ambulatori medici e paramedici, gestione di case di cura;
- servizi di trasporto ammalati, dializzati ed anziani;
- gestione mense e catering.

Per lo svolgimento della propria attività, la cooperativa può dotarsi di tutte le attrezzature, macchine, mobili ed immobili utili e necessari. A tale scopo potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili e necessarie dagli organi sociali per il migliore perseguimento dello scopo sociale.

Può anche stipulare accordi, contratti convenzioni o realizzare altre forme di collegamento con soggetti pubblici e privati che possono facilitare l'esercizio dell'attività sociale.

Per lo svolgimento della propria attività la cooperativa può altresì ottenere prestiti da soci, disciplinati da apposito regolamento interno e nell'osservanza delle leggi vigenti ed, in particolare, dei limiti previsti dall'articolo 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni ed integrazioni. Essi dovranno essere commisurati all'effettivo fabbisogno finanziario.

Può altresì accettare proventi derivanti da atti di liberali-

tà, provenienti da soggetti pubblici e privati, soci o non soci, nonché ottenere contributi per l’acquisizione di immobili, attrezzature, apparecchiature e arredamenti.

La società potrà compiere inoltre qualunque altra operazione che risulti utile o necessaria al conseguimento dell’oggetto sociale, il tutto comunque nel rispetto della vigente normativa.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Potrà assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

ARTICOLO 4 - Durata

La durata è fissata al 31 dicembre 2050, salvo proroga od anticipato scioglimento e salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

ARTICOLO 5 - Soci

I soci si distinguono in:

- “SOCI COOPERATORI”, il cui numero è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge, che per le loro attitudini e capacità professionali sono in condizione di contribuire al conseguimento dell’oggetto sociale; rientrano

tra i soci cooperatori i "SOCI LAVORATORI SVANTAGGIATI" così come definiti dalla Legge n. 381/91, ai quali si applica la normativa di legge; sempre quali soci cooperatori è inoltre consentita l'ammissione di soggetti che svolgono attività tecnico-amministrativa nel numero strettamente necessario al corretto funzionamento della Cooperativa.

- "SOCI VOLONTARI", i quali prestano gratuitamente la propria attività nella cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali; a questi non si applicano le disposizioni delle leggi in materia di lavoro subordinato o autonomo, né di assicurazioni sociali, ad eccezione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. Possono ammettersi soci volontari solo nella misura massima della metà del numero dei soci; ad essi può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;

- "CATEGORIA SPECIALE DI SOCI COOPERATORI", che la Cooperativa potrà istituire in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero del loro inserimento nell'impresa; l'organo amministrativo fissa la durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale ed al termine di tale periodo, comunque non superiore a cinque anni, il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori. Prima di tale momento i soci appartenenti alla categoria speciale hanno diritto di voto solo nelle deliberazioni relative

all'approvazione del bilancio e non possono rappresentare altri soci; i soci ammessi alla categoria speciale non potranno in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori e non potranno ricoprire cariche negli organi amministrativi.

ARTICOLO 6 - Modalità di ammissione dei Soci Cooperatori:

Colui il quale intenda essere ammesso come socio cooperatore, deve proporre la relativa domanda all'organo amministrativo contenente:

a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;

b) l'indicazione dell'attività svolta e delle competenze di cui è in possesso;

c) l'ammontare delle quote che intende sottoscrivere;

d) l'impegno a rendere le prestazioni ritenute necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali, all'osservanza delle leggi e del presente statuto, dei regolamenti interni eventualmente adottati, delle obbligazioni prese dai competenti organi sociali;

e) la dichiarazione di non esercitare in proprio alcuna impresa che, a causa dell'identità o affinità dell'attività svolta, possa porsi in qualche modo in concorrenza con l'attività della Cooperativa.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei succitati requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, de-

libera sulla domanda del proponente, con provvedimento di accoglimento che verrà comunicato all'interessato, ovvero con provvedimento di rigetto che, motivato entro sessanta giorni dalla sua adozione, verrà comunicato all'interessato unitamente alla motivazione.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

L'aspirante socio in caso di mancato accoglimento della domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa. L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 7 - Obblighi dei Soci:

I soci sono obbligati:

a) a versare la quota di capitale sottoscritta con le modalità stabilite dallo statuto e dall'organo amministrativo all'atto dell'accettazione della domanda di ammissione, unitamente alle spese di istruttoria della domanda stessa ed il sovrapprezzo

eventualmente determinato;

b) ad osservare lo Statuto e le delibere assunte dall'assemblea o dall'organo amministrativo;

c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dall'organo amministrativo;

d) a mettere a disposizione della Cooperativa la propria capacità professionale ed il proprio lavoro in relazione al tipo di attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato.

ARTICOLO 8 - Scioglimento del rapporto sociale:

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

ARTICOLO 9 - Recesso:

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) il cui rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata alla società con lettera raccomandata e gli amministratori dovranno esaminarla

entro sessanta giorni dalla ricezione.

Il recesso ha effetto:

per quanto riguarda i rapporti sociali, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda trasmesso all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, o, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e da questo statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di tre mesi; il recesso ha effetto, relativamente al rapporto mutualistico e sociale, allo spirare del suddetto termine.

ARTICOLO 10 - Decadenza:

La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci che siano interdetti o inabilitati o falliti ovvero in caso di sopravvenuta inabilità definitiva a partecipare all'attività della società.

ARTICOLO 11 - Esclusione:

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

a) che non è più in condizione di concorrere al raggiungimento

	degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti previsti	
	per la partecipazione alla società;	
	b) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivan-	
	ti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove	
	esistenti, o dal rapporto mutualistico, salva la facoltà	
	dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine	
	non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;	
	c) che, senza giustificato motivo, non adempia puntualmente	
	agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Cooperativa	
	o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta; in	
	questi casi il socio moroso deve essere invitato, a mezzo let-	
	tera raccomandata o altro mezzo idoneo a comprovare l'avvenuta	
	trasmissione e/o ricezione della comunicazione, a mettersi in	
	regola con i pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto	
	trascorsi due mesi dal detto invito e sempre che il socio si	
	mantenga inadempiente;	
	d) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;	
	e) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giu-	
	ustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie di-	
	sciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di stru-	
	menti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
	f) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato su-	
	bisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplina-	
	ri, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, il cui	

ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto
dalla Cooperativa per inadempimento;

g) che svolga attività in concorrenza con la Cooperativa, o
che presti la propria opera presso imprese private o pubbli-
che, senza espressa autorizzazione dell'organo amministrativo.
Inoltre, il socio appartenente alla "categoria speciale di so-
ci cooperatori" può essere escluso, oltre che nei casi innanzi
previsti, per:

a) inosservanza dei doveri inerenti la formazione ove ammesso
in ragione di tale interesse;

b) inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la com-
pagine societaria o mancato adeguamento agli standards produt-
tivi, ove ammesso per interesse all'inserimento nell'impresa.

L'esclusione produce effetto dal momento della annotazione del
provvedimento nel libro dei soci, che sarà eseguita senza in-
dugio dagli amministratori.

ARTICOLO 12 - Comunicazione ed Opposizione:

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed e-
sclusione devono essere comunicate ai soci destinatari median-
te raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo
a comprovare l'avvenuta trasmissione e/o ricezione della comu-
nicazione.

Avverso i provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su
recesso, decadenza ed esclusione, il socio può proporre oppo-
sizione attivando la procedura Arbitrale di cui è parola in

seguito.

ARTICOLO 13 - Morte del socio:

In caso di morte di un socio, agli eredi o legatari spetta la liquidazione della partecipazione sociale del defunto.

L'erede o il legatario che abbia i requisiti stabiliti dal presente statuto, può subentrare nella partecipazione del socio deceduto solo previa domanda di ammissione. In tal caso, entro e non oltre tre mesi dalla accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, lo stesso dovrà documentare la sussistenza di detti requisiti di ammissione.

ARTICOLO 14 - Liquidazione della quota:

Il socio receduto, decaduto o escluso e gli eredi o i legatari del socio defunto (i quali ultimi non abbiano i requisiti di ammissione alla Cooperativa o non vogliano subentrarvi) avranno diritto soltanto alla liquidazione della quota sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati recesso, decadenza, esclusione o morte del socio, in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 2535 c.c. e fatte salve le limitazioni previste dall'articolo 2514 c.c.

La domanda di liquidazione deve essere fatta con lettera raccomandata e, nel termine di centottanta giorni dall'approvazione del bilancio relativo al detto esercizio, deve procedersi alla liquidazione della quota.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del

rapporto sociale ai sensi dell'articolo 2535 c.c., e comprenderà anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del primo bilancio successivo.

In ogni caso, il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesti la insolvenza della società, il socio uscente o gli eredi del socio defunto sono obbligati verso la società nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

La liquidazione della quota assegnata al socio può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni; ove entro tale termine il socio o i suoi eredi non ne faccia richiesta l'importo corrispondente sarà imputato a riserva legale.

ARTICOLO 15 - Strumenti finanziari non partecipativi:

La Cooperativa, con deliberazione dell'assemblea assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., può emettere titoli di debito e strumenti privi di diritti di amministrazione attribuendoli ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111 octies disp.

att. e trans. c.c.

In caso di emissione di strumenti finanziari è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo per i dividendi.

ARTICOLO 16 - Patrimonio sociale:

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- dal capitale sociale che è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori e dall'eventuale sovrapprezzo;
- dalla riserva legale, formata con gli utili di bilancio e con le quote sociali eventualmente non rimborsate in caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio;
- da eventuali riserve straordinarie;
- da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea.

È fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci sia durante la vita della società che al suo scioglimento.

ARTICOLO 17 - Caratteristiche delle quote:

Le quote non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo a norma e con le modalità previste dall'articolo 2530 c.c.

Il valore nominale di ogni quota non può essere inferiore ad euro 100,00 (cento virgola zero zero), e nessun socio può possedere nella società Cooperativa una quota il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con

il suo patrimonio.

ARTICOLO 18 - Liberazione delle quote

La quota sociale sottoscritta ed il relativo plusvalore potranno essere versati a rate e precisamente:

- a) almeno la metà all’atto della sottoscrizione;
- b) il rimanente nei termini stabiliti dall’organo amministrativo.

Sono ammissibili i conferimenti di beni in natura e di crediti, cui si applicano le disposizioni previste in materia dal codice civile.

ARTICOLO 19 - Esercizi sociali:

L’esercizio sociale va dal giorno 1 gennaio al giorno 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l’organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio ed alla predisposizione, nel caso di obbligo di legge, della relazione di cui al comma 1 dell’articolo 2428 c.c., indicando specificamente nella stessa i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari in conformità del carattere cooperativo della società, nonché evidenziando nella nota integrativa, a norma degli articoli 2545 e 2513 c.c., le condizioni di prevalenza mutualistica.

Il bilancio deve essere presentato all’assemblea dei soci per l’approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualo-

ra ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, ove nominato, fissare i compensi ovvero i ristorni da riconoscere ai soci nel rispetto della proporzione della quantità e qualità degli scambi e prestazioni mutualistiche fornite dagli stessi ed evidenziate in bilancio in maniera autonoma e distinta, a norma dell'articolo 2545 sexies c.c.

L'eccedenza attiva del bilancio sarà così ripartita:

a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società sia al suo scioglimento;

b) una quota, di importo non inferiore alla quota percentuale minima prevista dalle leggi vigenti, dovrà essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituiti dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

c) al perseguimento degli scopi mutualistici, nella misura stabilita dall'assemblea che approva il bilancio;

d) all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio e che

non potrà in ogni caso superare, per i soci cooperatori l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

ARTICOLO 20 - Ristorni:

Nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge e dal presente statuto e qualora le risultanze dell'attività mutualistica lo consentano, l'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, sulla destinazione del ristorno ai soci cooperatori.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio. A tal fine, l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci, la percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno individuale.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi;
- aumento gratuito del capitale sociale.

ARTICOLO 21 - Organi sociali:

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) l'organo di controllo, se nominato.

ARTICOLO 22 - Convocazione dell'assemblea:

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo almeno una

23 di 32

senti o rappresentati tutti i soci con diritto al voto, e siano intervenuti o informati della riunione tutti gli amministratori e tutti i componenti dell'organo di controllo, laddove nominati; verificandosi tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ARTICOLO 23 - Quorum costitutivi e deliberativi:

L'assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengano, in proprio o per delega, la metà più uno dei voti;

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci, intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera sempre a maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione dei casi per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto, e precisamente:

- nel caso di modifica dell'atto costitutivo;

- nel caso di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

- nel caso di approvazione dei regolamenti interni;

- nel caso di proroga della durata della società o di suo scioglimento anticipato;

- nel caso di nomina dei liquidatori e determinazione dei relativi poteri.

ARTICOLO 24 - Voto:

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che siano in regola con il versamento delle quote sociali sottoscritte.

Per le votazioni si procederà per alzata di mano. È vietato il voto segreto.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

Ai soci persone giuridiche può essere attribuito un massimo di cinque voti in relazione all'ammontare della quota sociale detenuto o al numero dei loro membri. In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi.

Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta solo da altro socio; le deleghe devono essere conservate tra gli atti sociali.

Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.

ARTICOLO 25 - Presidenza:

La presidenza dell'assemblea secondo i sistemi di amministrazione compete:

- all'amministratore unico;
- al presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di assenza od impedimento di questi, al vice presidente se nominato;

- al coamministratore da più tempo in carica o in subordine al più anziano di età.

Qualora né l'uno né l'altro possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza il presidente fra i presenti.

L'assemblea, su proposta del presidente, provvede alla nomina del segretario, ed eventualmente di due scrutatori; il segretario può essere anche una persona non socia.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario o da un notaio quando ciò sia obbligatorio per legge.

ARTICOLO 26 - Poteri dell'assemblea:

L'assemblea:

- approva il bilancio;
- determina il numero dei componenti dell'organo amministrativo, provvede alle relative nomine fissandone il periodo di durata;
- nomina l'organo di controllo ed elegge il presidente del collegio sindacale, se previsto;
- determina la retribuzione annuale degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo, ove la carica non sia gratuita;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sulle modifiche allo statuto sociale;

- delibera di compiere le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

- delibera sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;

- approva i regolamenti previsti dal presente statuto;

- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

È altresì competenza dell'assemblea stabilire criteri e modalità per la realizzazione degli scopi di mutualità, di cooperazione e di istruzione Cooperativa, da disciplinarsi con eventuale apposito regolamento interno.

ARTICOLO 27 - Organo amministrativo:

La società può essere amministrata:

- da un amministratore unico;

- da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri;

- da due o più amministratori, che possono agire disgiuntamente o congiuntamente, con la conseguenziale applicazione rispettivamente degli articoli 2257 e 2258 del codice civile.

Per quanto concerne l'amministrazione congiuntiva le decisioni dovranno essere assunte con il consenso di tutti gli ammini-

	stratori.	
	La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i	
	soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci coo-	
	peratori persone giuridiche. Gli amministratori sono rieleggi-	
	bili nel rispetto dei principi e dei limiti di legge.	
	ARTICOLO 28 - Consiglio di amministrazione:	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il presi-	
	dente ed uno o più vice presidenti.	
	Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad	
	uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo, de-	
	terminandone i poteri.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei con-	
	siglieri.	
	La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno	
	di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti a mezzo	
	telegramma, in modo che i consiglieri e i componenti	
	dell'organo di controllo ne siano informati almeno un giorno	
	prima della riunione.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza	
	degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in	
	caso di parità prevale il voto di chi presiede.	
	L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la	

gestione, sia ordinaria sia straordinaria, della società Cooperativa; a titolo esemplificativo, rientrano tra le attribuzioni dell'organo amministrativo:

- convocare l'assemblea dei soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
- redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente i preventivi, nonché la propria relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo che deve indicare, tra l'altro, specificamente i criteri eseguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei soci;
- compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del presente statuto, siano riservati all'assemblea.

ARTICOLO 29 - Rappresentanza

La rappresentanza della società compete al presidente del consiglio di amministrazione o all'amministratore unico senza limitazioni, ed ai membri del consiglio di amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti della delega.

In caso di amministrazione affidata a più persone che non costituiscono consiglio di amministrazione, a ciascuno degli am-

ministratori così nominati spetta la rappresentanza generale della società; l'esercizio di tale potere in via disgiuntiva o congiuntiva è determinato in capo ai singoli amministratori dalla deliberazione di nomina.

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o categorie di affari.

In caso di assenza o impedimento del presidente tutte le di lui mansioni spettano al vice presidente.

ARTICOLO 30 - Regolamenti:

I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica.

I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dall'organo amministrativo ed approvati dall'assemblea.

ARTICOLO 31 - Organo di controllo:

Quando la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria o venga disposta per volontà dei soci, si applica quanto previsto dall'art. 2477 del codice civile.

ARTICOLO 32 - Scioglimento della società:

In caso di scioglimento della Cooperativa l'assemblea con la maggioranza stabilita a norma del presente statuto, nomina uno o più liquidatori, preferibilmente tra soci, stabilendone i poteri.

ARTICOLO 33 - Devoluzione del patrimonio sociale:

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali, effettivamente versate dai soci, e i dividendi eventualmente maturati - deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 59/92 e successive modificazioni.

ARTICOLO 34 - Clausola arbitrale:

Qualsiasi controversia dovesse sorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione del presente statuto o dell'atto costitutivo della società o in dipendenza dei rapporti tra i soci e tra essi e la società, l'organo amministrativo, i liquidatori o i sindaci, che per disposizione di legge inderogabile non sia di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e per la quale non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà decisa da un arbitro amichevole compositore, scelto dal Presidente del Tribunale nella cui Circoscrizione ha sede la società.

L'Arbitro deciderà, entro 180 (centottanta) giorni dall'accettazione della nomina, secondo equità regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno e rispettando, comunque, il principio del contraddittorio tra le parti.

Si applicano, in quanto compatibili le norme del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

Io sottoscritto Dott. Salvatore Cutrupia notaio in Mistretta certifico che la presente copia redatta su supporto informatico è conforme all'originale documento su supporto cartaceo rilasciata ai sensi dell'art.22 commi 1,2 e 3 del D.lgs.7 marzo 2005 n.82, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del decreto 22.02.2007 mediante M.U.I.

Firmato digitalmente: Salvatore Cutrupia notaio (impronta del sigillo)